



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia

Area II — Raccordo con gli Enti Locali — Consultazioni Elettorali

Fax nr. 0881/799415 pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

Nr. 6830.7.9/AREA II

Foggia, 3 marzo 2016

Alla QUESTURA
AI COMANDO PROV.LE CC.
AI COMANDO PROV.LE GUARDIA DI FINANZA
AI COMANDO VIGILI DEL FUOCO
AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
ALLA CAPITANERIA DI PORTO
ALLA CASA CIRCONDARIALE
FOGGIA

ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ALL'ANAS
ALL'ARCHIVIO DI STATO
ALL'ASL
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL TESORO
ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
ALL'INAIL
ALL'INPS
ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S.
ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
AGLI OSPEDALI RIUNITI
AL PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE
ALL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
ALL'UFFICIO DOGANE E MONOPOLI
ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
FOGGIA

Oggetto: Indizione di un *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione, per l'abrogazione di disposizione di legge statale.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Come noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 38 del 16 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 con il quale è stato convocato, per il giorno di domenica 17 aprile 2016, un referendum popolare abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione che, in conformità all'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione depositata in cancelleria il 7 gennaio 2016, ha la seguente denominazione:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia

Area II - Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

«Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento».

Si ritiene, pertanto, utile richiamare il *divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione* durante il periodo di propaganda elettorale.

Infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi - **cioè dal 16 febbraio 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica** - e fino alla conclusione delle operazioni di voto "é fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PREFETTO
(Tilone)

B GB